



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

(Provincia di Catanzaro)

DECRETO N. 15 del 22.05.2023

OGGETTO: REVOCA DEI DECRETI N. 01 DEL 03.01.2023 E N. 04 DEL 16.01.2023 E CONTESTUALE NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA – MANUTENTIVA, URBANISTICA, PATRIMONIO E CIMITERO.

IL SINDACO

Visti:

- l'art. 50, comma 10 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali;
- l'art. 107 del medesimo decreto legislativo in forza del quale spettano ai dirigenti, la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti, nonché tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art. 109, comma 2 del medesimo decreto legislativo, il quale prevede che nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

- gli articoli 8, 9, 10 e 11 del CCNL Comparto Regioni – Autonomie Locali del 31/03/1999, che consentono di conferire incarichi per posizioni organizzative ai dipendenti che, ai sensi dell'art. 8 del citato CCNL svolgano, fra l'altro, funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa;
- l'art. 15 del CCNL Comparto Regioni – Autonomie Locali del 22.1.2004, che testualmente recita: *“negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo l'ordinamento organizzativo dell'Ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e ss. del CCNL del 31.3.1999”*;

Visto che in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL del Comparto Funzioni locali per il triennio 2019 – 2021;

Considerato che l'art. 12 (Classificazione) del CCNL stipulato in data 16.11.2022 consente di conferire incarichi di Elevata Qualificazione al personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, secondo le modalità di cui al successivo art. 18, che richiedono (art. 16): “[...]”

- *responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;*
- *conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.*

2. Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:

- a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;*
- b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal*

curriculum.”;

Considerato che il medesimo articolo 16 prevede inoltre che:

“3. Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall’esterno ed inquadrato nella medesima area.

4. Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, la presente disciplina si applica:

a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nell’area degli Istruttori o degli Operatori esperti;

b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nell’area degli Istruttori.”;

Visto l’art. 17 del CCNL 2019 – 2021, recante *“Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato”* che testualmente recita: *“1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di cui all’art. 16 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.*

2. L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza acquistano rilievo anche l’ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

3. Nelle ipotesi considerate nell’art. 16, comma 4, l’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità.

4. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l’erogazione annuale della retribuzione di risultato degli incarichi di EQ, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento [...]”;

Visto inoltre l’art. 18 del CCNL 2019 – 2021, ad oggetto *“Conferimento e revoca degli incarichi di EQ”*, che testualmente recita:

“1. Gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità.

2. *Per il conferimento degli incarichi in oggetto gli enti tengono conto – rispetto alle funzioni ed attività da svolgere – della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale di cui all’art. 16 del presente CCNL.*
3. *Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.*
4. *I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall’ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all’art. 17 del presente CCNL. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell’incarico di cui al comma 3.*
5. *La revoca dell’incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art. 17 del presente CCNL da parte del dipendente titolare.”;*

Considerato inoltre che l’art. 13 del CCNL 2019 – 2021 stabilisce che, al fine di consentire agli enti di procedere agli adempimenti necessari all’attuazione delle norme di cui al Titolo III del contratto, lo stesso entra in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sua sottoscrizione definitiva e che gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del Titolo III sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ; inoltre gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza;

Visto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 12.06.2019, è stato approvato il Regolamento per la graduazione, conferimento e revoca delle posizioni organizzative;

Considerato che, al fine di adeguare il citato Regolamento alle nuove disposizioni contrattuali, lo stesso è stato dapprima aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 16.02.2023 e, successivamente, modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 13.04.2023;

Visto l’art. 7, comma 4 al citato Regolamento, il quale testualmente recita: “*Le operazioni di graduazione delle posizioni di lavoro suddette sono effettuate dal Nucleo di Valutazione e trasmesse alla Giunta Comunale per la presa d’atto.*”;

Visto altresì l’allegato A al Regolamento;

Vista la dotazione organica dell’Ente e considerato che sussistono quattro aree funzionali (Area

Amministrativa, Area Finanziaria, Area Tecnica – Manutentiva, Urbanistica, Patrimonio e Cimitero, Area Tecnica – Lavori Pubblici e Demanio);

Dato atto che per ciascuna di queste aree è previsto un Responsabile con attribuzione di incarichi di Elevata Qualificazione (ex posizione organizzativa) e che per l'Area finanziaria non vi sono oneri a carico dell'Ente, ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 04.08.2022;

Considerato che il Nucleo di Valutazione ha trasmesso all'Ente le schede di graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione e che la Giunta Comunale ha preso atto delle stesse, mediante Deliberazione n. 27 del 04.05.2023;

Richiamato il decreto sindacale n. 1 del 03.01.2023, ad oggetto “NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA – MANUTENTIVA, URBANISTICA, PATRIMONIO E CIMITERO”, integrato dal decreto sindacale n. 04 del 16.01.2023, con il quale si è provveduto a conferire con decorrenza immediata e sino al 31.12.2023, al Dott. Marascio Felice Stefano, l'incarico di responsabile di P.O. dell'Area Tecnica – Manutentiva, Urbanistica, Patrimonio e Cimitero, affidando allo stesso tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno e la responsabilità degli uffici e dei servizi dell'Area Tecnica – Manutentiva, Urbanistica, Patrimonio e Cimitero;

Visti:

- il decreto legislativo n. 267/2000;
- il CCNL Funzioni locali 2019 – 2021;
- lo Statuto Comunale ;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

Per le motivazioni e le disposizioni normative rispettivamente sopra esplicitate e richiamate e che di seguito si intendono integralmente trascritte;

DECRETA

- **Di revocare** i sopraindicati decreti n. 1 del 03.01.2023, ad oggetto “NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA – MANUTENTIVA, URBANISTICA, PATRIMONIO E CIMITERO” e n. 04 del 16.01.2023, ad oggetto “INTEGRAZIONE DECRETI SINDACALI NN. 26/2022 E 1/2023”;
- **Di conferire** con decorrenza immediata, fino al 31.12.2023, all' Ing. Marascio Felice Stefano, dipendente a tempo indeterminato e parziale 50% (18 ore settimanali) appartenente all'area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione (ex cat. “D”), posizione economica D1, in

possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali, l'incarico di Elevata Qualificazione, nonché la Responsabilità degli uffici e dei servizi dell'Area Tecnica – Manutentiva, Urbanistica, Patrimonio e Cimitero del Comune di Isca sullo Ionio ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;

- **Di disporre** che in caso di assenza e/o impedimento temporaneo, conflitto d'interessi e vacatio, l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica – Manutentiva, Urbanistica, Patrimonio e Cimitero, verrà ricoperto dal Responsabile dell'Area Tecnica – Lavori Pubblici e Demanio pro – tempore;
- **Di precisare** che al Responsabile dell'Area innanzi riferita, spettano tutte le funzioni e i compiti gestionali di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- **Di riconoscere** per la posizione di lavoro sopramenzionata, oggetto di incarico di Elevata Qualificazione, una retribuzione di posizione quantificata in € 9.000 annui per tredici mensilità (oneri esclusi), secondo la graduazione definita e trasmessa dal Nucleo di Valutazione, di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale di presa d'atto n. 27 del 04.05.2023;
- **Di trasmettere** copia del presente decreto al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;
- **Di dare atto, altresì**, che i responsabili dei servizi sono direttamente ed in via esclusiva responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza ed efficacia dei risultati della gestione;

DISPONE

che il presente decreto sia:

- notificato all'interessato;
- pubblicato mediante affissione all'albo pretorio per la durata di 15 giorni;
- trasmesso al Segretario Comunale ed ai Servizi interessati.

Isca sullo Ionio, 22.05.2023

IL SINDACO
Dott. Vincenzo MIRARCHI
F.to all'originale